



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ROMEO, BAGNAI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, SOLINAS, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, Umberto BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RUFA, SAPONARA, SBRANA, TESEI, VALLARDI e VESCOVI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2019**

Istituzione dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus

ONOREVOLI SENATORI. - Da diversi anni si discute di lotta all'evasione e si cerca di contrastarla con molteplici provvedimenti quali:

- il sistema delle deduzioni fiscali che cerca di creare un conflitto di interessi tra chi deduce il costo e chi deve emettere il documento giustificativo del costo stesso;
- i controlli incrociati come lo « spesometro » e la fattura elettronica;
- la cosiddetta legge « manette agli evasori », in vigore in un determinato periodo storico, per stimolare l'aumento del dichiarato.

Negli anni, per finanziare le continue necessità del sistema della spesa corrente pubblica statale è aumentata anche la tassazione, raggiungendo aliquote che scoraggiano l'emersione del sommerso e anzi lo alimentano.

Il progetto di riduzione delle imposte della Lega, denominato *flat tax* e previsto dal contratto di Governo Lega/Movimento5Stelle, è stato avviato per il momento relativamente alle piccole imprese individuali e ai professionisti e nel corso del quinquennio di Governo dovrà essere esteso a tutti i contribuenti. Lo scopo del presente disegno di legge è far emergere l'imponibile per finanziare, al termine di un triennio, l'avvio della *flat tax* per tutti.

Si parte da un assunto: il sommerso, al di là delle stime, è altissimo e lo si evince da come sono distribuiti i redditi degli italiani:

- percepisce da zero a 26.000 euro di reddito circa il 75 per cento degli italiani (redditi 2016);
- percepisce da zero a 50.000 euro di reddito circa il 95 per cento degli italiani (redditi 2016).

Il disegno di legge prevede che sul maggior reddito rispetto al reddito dell'anno precedente, aumentato dell'indice ISTAT (ovvero della variazione dell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per l'anno 2019 relativamente al primo anno di applicazione), si applica l'imposta sostitutiva IrpefIresPlus del 15 per cento.

Per il primo anno, la condizione necessaria per applicare sul maggior reddito l'imposta sostitutiva è che il reddito del 2019, aumentato dell'indice ISTAT, sia superiore a quello del 2018, al fine di evitare in corso d'anno (solo nel 2019) e in corso di approvazione del disegno di legge un'attività di riduzione del reddito 2019. Il tutto per fare in modo di trovarsi con un reddito incrementale più basso da dover raggiungere, con particolare riferimento al livello di reddito « conforme ».

Per gli anni successivi al primo, il riferimento base per determinare il maggior reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva è sempre il reddito dell'anno precedente aumentato dell'indice ISTAT.

Per stimolare l'emersione del sommerso IRPEF/IRES (imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società) viene fissato un tetto di conformità del reddito dichiarato pari al 10 cento di incremento rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. Al di sopra del 10 cento di incremento reddituale non avranno luogo accertamenti fiscali, se non nel caso di frodi fiscali o di altre condizioni che determinino l'insorgenza di reati penali.

La proposta prevede una serie di obiettivi e comporterà numerosi risultati:

1. garantire l'attuale gettito dell'IRPEF/ IRES senza incidenze negative sul bilancio dello Stato e la progressività dell'imposta;

2. garantire la naturale crescita del gettito almeno per ciò che riguarda l'adeguamento degli introiti all'indice Istat;

3. spingere all'aumento dei redditi dichiarati in quanto, oltre un certo livello di reddito, l'aliquota massima IRPEF (43 per cento) sommata all'IRAP (l'imposta regionale sulle attività produttive) e ai contributi INPS (l'Istituto nazionale della previdenza sociale) stimola l'evasione;

4. prevedere un periodo in cui far emergere il sommerso stimato da molti centri studi in oltre 100 miliardi di euro per la sola IRPEF e permettere di traghettare il sistema IRPEF dalle attuali aliquote progressive alla *flat tax* al 15 per cento;

5. aiutare la sterilizzazione delle clausole IVA 2020/2021 in attesa della crescita economica che comporterebbe un aumento del gettito IVA;

6. non prevedere alcun « disequilibrio » nel sistema IRPEF delle deduzioni/detractions fiscali;

7. non far perdere alcun gettito agli enti locali, perché solo il reddito incrementale è esente da addizionali;

8. non far perdere gettito all'INPS perché i redditi soggetti ad INPS si stabilizzano e si garantisce la rivalutazione del contributo;

9. intervenire su uno dei difetti del sistema forfettario (*mini flat tax*) di determinazione del reddito per le piccole ditte individuali e i professionisti, che tendono a non far crescere il fatturato in prossimità della soglia massima di 65.000 euro oppure 100.000 euro, affinché tale fatturato non debba essere tassato ad aliquote di molto superiori al 15 per cento;

10. prevedere un doppio sistema premiale per chi incrementa il proprio dichiarato: abbattendo drasticamente la tassazione (del 15 per cento) e prevedendo un tetto (10 per cento annuo) che, qualora raggiunto, permetta di evitare i controlli ad eccezione che per i reati fiscali e/o penali.

Il presente disegno di legge non comporta oneri per lo Stato.

Di seguito si riporta una tabella applicativa della proposta:

	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito dichiarato	101,1	101,1	105	110	120
ISTAT		1,5%	1,5%	1,6%	1,5%
Base imponibile tassata ad aliquote progressive	101,1	102,61	104,15	105,82	107,40
Incremento reddito			2,39	5,85	14,18
Incremento reddito che permette la <i>tax compliance</i>			10,26	10,41	10,58
IRPEF <i>plus</i> su incremento reddito			0,36	0,88	2,12
IRPEF <i>plus</i> su <i>tax compliance</i>			1,54	1,56	1,59

Come testimoniato dalla tabella illustrativa, sul valore incrementale la tassazione è pari esclusivamente al 15 per cento esente da INPS, addizionali regionali e comunali IRPEF.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Istituzione dell'imposta)*

1. È istituita l'imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, denominata « IrpefIresPlus », che si applica ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES) indicati dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad integrazione dell'IRPEF e dell'IRES, e relative addizionali comunali e regionali, dovute dai medesimi soggetti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente legge.

## Art. 2.

*(Aliquota dell'imposta)*

1. L'IrpefIresPlus è determinata applicando ai soli redditi eccedenti il reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, come determinato ai fini dell'IRPEF e dell'IRES in base alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'aliquota del 15 per cento, con le decorrenze indicate all'articolo 3 della presente legge.

## Art. 3.

*(Modalità di applicazione dell'imposta)*

1. L'IrpefIresPlus si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020, per i redditi conseguiti nel periodo d'imposta precedente, ai soggetti

di cui all'articolo 1 il cui reddito complessivo, risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2019, sia superiore a quello risultante dalla dichiarazione presentata nell'anno 2018. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione della presente legge, l'imposta si applica ai soggetti di cui all'articolo 1 il cui reddito complessivo sia superiore rispetto a quello risultante dalla dichiarazione presentata con riferimento al periodo d'imposta precedente.

2. La base imponibile dell'imposta è costituita dai redditi eccedenti il reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta precedente, maggiorati dell'importo corrispondente alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.

3. In deroga alla normativa vigente, sui redditi eccedenti soggetti all'imposta ai sensi del comma 2 non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti obbligati, ferma restando la facoltà per questi ultimi di provvedere al versamento dei medesimi contributi in forma volontaria alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, al fine di incrementare la propria quota dei relativi accantonamenti.

4. Qualora i redditi che costituiscono la base imponibile di cui al comma 2 eccedano il reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, del periodo d'imposta precedente per una percentuale pari o superiore al 10 per cento, la dichiarazione effettuata ai fini dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus si considera conforme e non si dà luogo ad accertamento, salvi i casi in cui la mancata dichiarazione sia relativa a redditi conseguiti all'estero o integri una fattispecie stabilita dalla legge come reato.

#### Art. 4.

##### *(Oneri deducibili e detrazioni)*

1. Gli oneri deducibili e le detrazioni, previsti dal testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ai fini del calcolo dell'imposta dovuta, per la parte eccedente gli importi dedotti o portati in detrazione nella relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dell'IRES, possono essere dedotti o portati in detrazione dall'imposta sostitutiva IrpefIresPlus. Se l'ammontare complessivo dei suddetti importi eccedenti è superiore a quello dell'IrpefIresPlus dovuta, il contribuente ha diritto di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno seguente o di utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 5.

*(Versamento dell'imposta)*

1. L'imposta sostitutiva IrpefIresPlus è versata entro gli stessi termini previsti per il versamento dell'IRPEF o dell'IRES dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in sede di dichiarazione annuale dei redditi con il modello 730 o con il modello Redditi.

Art. 6.

*(Disposizioni finali)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 concernenti l'IRPEF e l'IRES, in quanto compatibili.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva IrpefIresPlus, istituita dalla presente legge.



€ 1,00